

COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Libertà n.1 C.A.P. 42023 - Tel. 0522 918511 - Fax 0522 917302

REGOLAMENTO PER LA **CITTADINANZA ATTIVA**

APPROVATO con Deliberazione C.C. n. 60 del 05/11/2015

ART. 1. - PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Comune di Cadelbosco di Sopra (di seguito Comune o Amministrazione Comunale) in attuazione degli artt. 2, 118, comma 4, della Costituzione e dell'art. 1 dello Statuto, al fine di favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale, intende promuovere forme e strumenti di partecipazione dei cittadini residenti e non residenti nel territorio comunale, in forma singola o aggregati in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei relativi Registri o Albi.
2. Per attività di partecipazione e di collaborazione deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai cittadini, in forma singola o associata, in una logica di complementarietà all'azione della pubblica amministrazione nell'ambito delle aree individuate dal presente Regolamento per la Cittadinanza Attiva (di seguito Regolamento).
3. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità non essendo i cittadini-volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa con l'amministrazione comunale.

ART. 2 - AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune intende promuovere, nell'ambito del proprio territorio, attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attivando forme di collaborazione con i cittadini, singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Le attività di cui al precedente comma sono individuate in linea di massima nelle seguenti aree di intervento:
 - a) socialità, integrazione, convivenza e assistenza;
 - b) educativa e della formazione;
 - c) culturale e di tutela dei beni culturali;
 - d) aggregazione ricreativa e/o sportiva;
 - e) tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare e strumentale;
 - f) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale e animale;
 - g) valorizzazione, anche culturale, del centro storico e delle frazioni.

ART. 3 - REGISTRO COMUNALE DEI CITTADINI ATTIVI E PROPOSTE DI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA

1. I cittadini possono individuare proposte di intervento purché rispondenti ai principi ed alle finalità del presente Regolamento (di seguito le "proposte dei cittadini").
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare proprie proposte di intervento, in relazione alle quali chiedere la partecipazione attiva dei cittadini (di seguito le "proposte dell'amministrazione").
3. L'Amministrazione istituisce il Registro Comunale dei Cittadini Attivi (di seguito Registro dei Cittadini Attivi) cui possono iscriversi coloro che intendono proporre interventi specifici di cittadinanza attiva o aderire alle proposte dell'amministrazione. Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito istituzionale dell'ente.
4. Le proposte di intervento dovranno essere formalizzate secondo le seguenti linee guida:

- a) tipologia di attività che si intendono erogare a beneficio della collettività;
- b) indicazione dei benefici ricadenti sulla collettività e/o sull'attività amministrativa dell'ente;
- c) tipologie di prestazioni che si intendono rendere per la realizzazione dell'attività ed eventuale struttura organizzativa necessaria;
- d) forme di compartecipazione e di aggregazione di più soggetti al fine di razionalizzare i costi e coordinare con maggiore efficacia le attività proposte.

5. Le proposte dovranno essere preferibilmente redatte secondo lo schema pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

6. L'amministrazione individuerà le proposte ammesse a diventare concreti progetti di cittadinanza attiva. I progetti di cittadinanza attiva saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune con indicazione del settore competente e del referente comunale fino al termine della loro realizzazione e tutti i cittadini interessati potranno presentare istanza di partecipazione nei termini e alle condizioni previste nell'avviso di pubblicazione.

7. Qualora le proposte presentate prevedano attività strutturate che possano coinvolgere una molteplicità di cittadini o qualora si necessiti di specifiche organizzazioni e forme di coordinamento, il Comune stipulerà apposite convenzioni con le organizzazioni di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, con le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, con le associazioni sportive-dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, con le associazioni di cui alla legge regionale 2 settembre 1981 n. 27 regolarmente costituite ed iscritte presso i relativi albi, elenchi o registri e legittimate a collaborare con le pubbliche amministrazioni per il perseguimento degli interessi della comunità locale.

8. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nel Registro di cui al comma 3 che già operano in modo non occasionale come aderenti delle associazioni di cui al comma 7 del presente articolo, esclusivamente per attività che non siano attinenti a quelle istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti aderenti.

ART. 4 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CITTADINO ATTIVO

1. Il progetto di cittadinanza attiva accettato o proposto dall'amministrazione sarà integrato da un accordo sottoscritto dal Responsabile del Settore Comunale di riferimento e dai cittadini attuatori avente i seguenti contenuti:

a) per l'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione ed i cittadini-volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione per i cittadini-volontari.

b) per i volontari:

- la dichiarazione che le attività poste in essere perseguono fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

- l'accettazione espressa di operare in forma coordinata con i responsabili pubblici assicurando la continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito e la disponibilità alle attività di verifica dell'andamento del progetto.

2. Il Sindaco riconosce con proprio provvedimento amministrativo l'impegno dei Cittadini attivi partecipanti e ne pubblica l'elenco sul sito istituzionale del Comune previa autorizzazione rilasciata ai sensi del dlgs. 196/2003.

ART. 5 - REQUISITI SOGGETTIVI NECESSARI

1. Per poter svolgere le attività di cui all'art. 2 i cittadini dovranno attestare con autodichiarazione di essere maggiorenni, di possedere i requisiti per poter collaborare con le pubbliche amministrazioni e di essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività come richiesto nel modulo di iscrizione al Registro dei Cittadini Attivi.

2. I minorenni possono presentare istanza di iscrizione al Registro previa acquisizione del consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Le attività di volontariato prestate da minorenni potranno essere svolte solo alla presenza di volontari o operatori adulti.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. Il Comune assume gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per i cittadini singoli esclusivamente alle condizioni e nei limiti dei massimali individuati in ogni singola polizza assicurativa. Resta a discrezione e a carico del singolo cittadino la stipula di ogni ulteriore copertura assicurativa a copertura dei suddetti rischi.

2. I progetti di cittadinanza attiva possono prevedere la possibilità per i cittadini di mettere temporaneamente i propri beni a disposizione per la realizzazione dell'opera di interesse comune.

3. In relazione alla specificità dei singoli progetti i cittadini dovranno dichiarare di:

a) utilizzare l'apposito cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza;

b) utilizzare le attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;

c) munirsi, ove previsto, dei dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli in modo conforme alle specifiche dell'attività prestata.

4. I cittadini che collaborano con l'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Regolamento:

a) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività;

b) assumono, per il periodo relativo al progetto, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni da loro utilizzati, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo.

5. Sulle responsabilità del precedente comma 4 derivanti da colpa grave o dolo, l'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di rivalsa verso i responsabili.

ART. 7 - COMPORTAMENTO DEI CITTADINI

1. Ciascun cittadino è tenuto, a pena di esclusione dalla partecipazione ai progetti a:
 - a) rispettare quanto previsto dallo specifico progetto;
 - b) svolgere le attività di interesse generale con la massima diligenza in conformità dell'interesse pubblico e in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
 - c) rispettare gli orari delle attività;
 - d) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - e) comunicare tempestivamente al referente comunale eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
 - f) segnalare al referente comunale tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;
 - g) segnalare al referente comunale situazioni per le quali sia necessario sospendere o modificare il progetto.

ART. 8 - FORMAZIONE

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazioni.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, favorisce l'incontro con le competenze all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella realizzazione di iniziative di interesse comune.

ART 9 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI CITTADINI ATTIVI

1. I Cittadini potranno essere cancellati dal Registro di cui all'art. 3:
 - a seguito di loro espressa istanza di cancellazione;
 - per la perdita dei requisiti;
 - per gravi negligenze nello svolgimento della loro attività;
 - per aver rifiutato, senza alcuna giustificazione, di svolgere l'attività o le attività per la quali avevano manifestato formale disponibilità.